

REGIONE
DEL VENETO

CITTÀ
METROPOLITANA
DI VENEZIA

COMUNE
DI FOSSALTA DI PIAVE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995
della L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999
e della D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/1993

ADOZIONE:	DELIBERA C.C.	n. 28	DEL	29/03/2021
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C.	n. 45	DEL	10/06/2021



Regolamento acustico

Committente	Redazione
 <i>Comune di Fossalta di Piave Piazza IV Novembre, 5 30020 Fossalta di Piave (VE)</i>	 ACUSTICA SICUREZZA ILLUMINAZIONE CARTOGRAFIA  AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 = <i>Dott. Agr. Diego Carpanese via Guizza, 271 35125 Padova Tel/Fax 049 8809856 info@dbambiente.com</i>

Novembre 2020

Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione del presente Regolamento.....	1
Art. 2 – Definizioni ed abbreviazioni	3
Art. 3 – Limiti di rumore e classificazione acustica	4
Art. 4 – Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) e soggetti esclusi dall'obbligo.....	6
Art. 5 – S oggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale del clima acustico	8
Art. 6 - Definizioni	9
Art. 7 - Disposizioni generali per attività rumorose temporanee	9
Art. 8 – Limiti derogabili	10
Art. 9 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	10
Art. 10 – Revoche	10
Art. 11 – Campo di applicazione.....	11
Art. 12 – Impianti ed attrezzature.....	11
Art. 13 – Orari	11
Art. 14 – Limiti massimi	11
Art. 15 – Lavori di breve durata.....	12
Art. 16 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	12
Art. 17 – Emergenze	12
Art. 18 – Definizioni	13
Art. 19 - Localizzazione	13
Art. 20 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose	13
Art. 21 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose.....	14
Art. 22 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose	14
Art. 23 - Limiti del rumore all'interno della struttura.....	16
Art. 24 – Limiti acustici all'esterno della struttura e verso edifici contigui.....	16
Art. 25 – Titolo abilitativo edilizio e/o comunicazioni di inizio attività	16
Art. 26 – Macchine da giardinaggio	17
Art. 27 – Installazione e uso di condizionatori	17
Art. 28 – Impianti tecnici	17
Art. 29 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità o vendita	18
Art. 30 – Impianti di autolavaggio.....	18
Art. 31 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi	18
Art. 32 – Centri estivi e assimilabili	19
Art. 33 – Cannoncini antistorno	19
Art. 34 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	19
Art. 35 – Attività di pubblica utilità	19

Art. 36 – Orari per l’uso di macchinari o impianti rumorosi	20
Art. 37 – Dispositivi sonori di allarme	21
Art. 38 – Sirene di stabilimenti industriali	21
Art. 39 – Campane	21
Art. 40 – Attività di vigilanza	22
Art. 41 – Misurazioni e controlli.....	22
Art. 42 – Provvedimenti per la tutela dall’inquinamento acustico	22
Art. 43 – Sanzioni.....	23
Art. 44 – Fondo Comunale.....	23
Art. 41 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto	24
Art. 42 – Entrata in vigore	24

ALLEGATI

- Allegato 1 – Elenco aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
- Allegato 2 – Modelli per dichiarazione o richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi di:

- Art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (L. n. 447/95);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" (D.P.C.M. 01/03/91);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (D.P.C.M. 14/11/97);
- Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999, n. 21 "Nome in materia di inquinamento acustico" (L.R. n. 21/99).

Nel corso del presente Regolamento si fa riferimento, inoltre, alle parti applicabili delle seguenti norme:

- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo" (D.M. 11/12/1996);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (D.Lgs 152/06);
- Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Valutazione d'impatto ambientale – Modifiche e integrazioni alla parte II del D. Lgs n. 152/2006 – Attuazione della direttiva 2014/52/Ue" (D.Lgs n. 104/17);
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" (D.Lgs n. 285/92);
- Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" (D.L. n. 70/11);
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" (D.P.R. n. 227/11);
- Deliberazione del Direttore Generale ARPAV 29 gennaio 2008, n. 3 "Approvazione delle Linee Guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995" (DDG ARPAV n. 3/08);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (D.P.C.M. n. 215/99);

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (D.P.C.M. 5/12/97);
 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (D.Lgs n. 267/00);
 - Legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale" (L. n. 689/81).
2. Il Regolamento è correlato con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, di seguito PCCA, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ____ del _____.
3. Il Regolamento disciplina:
- le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito PCCA);
 - la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di: nuove costruzioni, nuove attività, richiesta di autorizzazioni in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo.
4. La tutela dall'inquinamento acustico esterno, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 21/99, si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'Inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
5. Sono esclusi dalla presente disciplina:
- le problematiche riguardanti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro);
 - i comportamenti rumorosi non riconducibili ad attività produttive, commerciali, professionali, causati ad esempio da schiamazzi derivanti da attività antropiche, strepiti di animali, Radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, attività domestiche o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del codice penale (NOTA: Gli schiamazzi provocati dagli avventori all'esterno dei pubblici esercizi sono da considerare rumore indotto dall'attività e pertanto obbligano il gestore a valutarne l'impatto e a mettere in atto i necessari interventi di mitigazione);
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto;
 - tutti i casi in cui sono applicabili le norme più restrittive contenute nei regolamenti condominiali.
6. La normativa in materia di inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto o in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Art. 2 – Definizioni ed abbreviazioni

1. Con riferimento all'art. 2 della L. 447/95 e all'Allegato A del D.P.C.M. 01/03/1991, si riportano le seguenti definizioni principali, utili alla comprensione del presente Regolamento:
 - a. **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - b. **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Tali valori limite di immissione possono essere **assoluti** se determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; **differenziali** se determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - c. **livello equivalente di rumore ambientale:** livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti;
 - d. **rumore residuo:** livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti;
 - e. **valori di attenzione:** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 ("Ordinanze contingibili ed urgenti") della L. n. 447/95;
 - f. **valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95. I valori di qualità rappresentano standard cui tendere nel medio e lungo periodo attraverso azioni di risanamento, ma la loro applicazione rimane facoltativa ove non siano superati i valori di attenzione.

Si definiscono inoltre:

- g. **attività rumorosa:** attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;
 - h. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito;
luogo pubblico: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
 - i. **luogo aperto al pubblico:** spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture);
 - j. **ricettore:** ambiente destinato alla permanenza non saltuaria di persone ed utilizzato per le diverse attività umane, esposto all'inquinamento acustico causato da sorgenti sonore.
2. All'interno del presente regolamento si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:
 - DPIA Documentazione Previsionale di Impatto Acustico
 - PCCA Piano Comunale di Classificazione Acustica

Art. 3 – Limiti di rumore e classificazione acustica

1. Il territorio comunale, mediante il PCCA, è suddiviso in zone acustiche omogenee (classi di destinazione d'uso del territorio) alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/97. Per l'individuazione delle zone acustiche omogenee si faccia riferimento al PCCA. I valori limite di rumore sono riportati nel seguito:

a. Valori limite assoluti di emissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

b. Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

c. Valori limite differenziali di immissione - L_{eq} in dBA

Per le classi di destinazione d'uso del territorio da I a V (aree non esclusivamente industriali) oltre ai limiti di emissione ed immissione di cui ai punti A. e B., si applicano anche le seguenti differenze da non superare tra livello equivalente di rumore ambientale e rumore residuo:

- 5 dBA nel periodo diurno (6.00-22.00);
- 3 dBA nel periodo notturno (22.00-6.00).

La misura dev'essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Secondo quanto riportato nel D.M. 11/12/1996, a tali limiti devono sottostare anche gli impianti a ciclo produttivo continuo, cioè impianti:

- di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

I precedenti limiti differenziali di immissione non si applicano:

- alle aree classificate VI (aree esclusivamente industriali);
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.
- nel caso di rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

d. Valori di attenzione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO			
		Riferiti ad un'ora		Riferiti all'intero periodo di riferimento	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III	aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V	aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

e. Valori di qualità - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	41
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 4 – Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) e soggetti esclusi dall'obbligo

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti, in accordo a quanto previsto dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della L. n. 447/95:
 - a. soggetti titolari di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tali soggetti sono indicati all'art. 7-bis del D.Lgs n. 152/06 come modificato dal D.Lgs n. 104/17;
 - b. soggetti titolari di progetti o opere relative alla realizzazione, modifica o potenziamento di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs 285/92 e successive modifiche;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - c. soggetti richiedenti il rilascio di permesso di costruire o titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - d. soggetti richiedenti il rilascio di provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - e. soggetti richiedenti licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La DPIA deve essere contenuta nella richiesta del titolo abilitativo edilizio e/o nella comunicazione di inizio attività.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA), in accordo a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 D.P.R. n. 227/11, le attività a bassa rumorosità, elencate nel seguito, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - Attività alberghiera;
 - Attività agro-turistica;
 - Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar);
 - Attività ricreative;
 - Attività turistica;
 - Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco;
 - Attività culturale;
 - Attività operanti nel settore dello spettacolo;
 - Palestre;

- Stabilimenti balneari;
- Agenzie di viaggio;
- Sale da gioco;
- Attività di supporto alle imprese;
- Call center;
- Attività di intermediazione monetaria;
- Attività di intermediazione finanziaria;
- Attività di intermediazione Immobiliare;
- Attività di intermediazione Assicurativa;
- Attività di informatica - software;
- Attività di informatica - house;
- Attività di informatica - internet point;
- Attività di acconciatore (parrucchiere; barbiere);
- Istituti di bellezza;
- Estetica;
- Centro massaggi e solarium;
- Piercing e tatuaggi;
- Laboratori veterinari;
- Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca;
- Ospedali, case o istituti di cura; residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca;
- Lavanderie e stirerie;
- Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
- Laboratori artigianali per la produzione di dolci;
- Laboratori artigianali per la produzione di gelati;
- Laboratori artigianali per la produzione di pane;
- Laboratori artigianali per la produzione di biscotti;
- Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari;
- Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
- Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggio, tintura e finissaggio;
- Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
- Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria;
- Liuteria;
- Laboratori di restauro artistico;
- Riparazione di beni di consumo;
- Ottici;
- Fotografi;
- Grafici.

3. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito, all'interno dei locali e nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 3 del presente Regolamento, l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento. In tal caso non vi è obbligo di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico. I concerti o gli intrattenimenti musicali svolti invece all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata dagli artt. 20, 21 e 22 del presente regolamento.
4. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA), ove richiesta, deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV N. 3/08). Le linee guida si possono trovare all'indirizzo seguente:
 - <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/rumore/documentazione-di-impattoacustico> (o successivi aggiornamenti).

Art. 5 – Soggetti tenuti a presentare la documentazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nel seguito sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione:
 - a. scuole e asili nido;
 - b. ospedali;
 - c. case di cura e di riposo;
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 4, comma 1, punto b del presente Regolamento.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 6 - Definizioni

1. Si definisce *attività rumorosa temporanea* qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in un periodo di tempo limitato, che sia provvisoria, che sia ad ubicazione variabile o mobile, come ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
 - manifestazioni popolari, sagre.

Sono da escludersi dalla definizione di cui sopra le attività rumorose a carattere stagionale o quelle disciplinate dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" (D.P.C.M. n. 215/99).

2. Si definiscono macchine rumorose quelle che producono rumore oltre i limiti consentiti per l'area di zonizzazione in cui sono usate.

Art. 7 - Disposizioni generali per attività rumorose temporanee

1. Le attività rumorose temporanee sono consentite, nel rispetto delle normativa di settore, qualora rispettino i limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dal PCCA e riportati all'articolo 3, lettere a, b e c del presente regolamento.
Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, devono essere autorizzate in deroga a norma del presente regolamento, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito per i quali non è necessaria l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose può contenere indicazioni di limitazioni temporali, limiti di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
3. Il Comune, per particolari tipologie di attività rumorose, può disporre con l'autorizzazione che venga data comunicazione preventiva ai soggetti interessati al disturbo, con qualunque mezzo informativo, fatta salva la tutela della privacy.
4. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I o II del PCCA, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche e speciali prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
5. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio delle attività in deroga ai limiti acustici e/o la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 38 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39 del presente regolamento.

Art. 8 – Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti dal PCCA e riportati all'articolo 3 del presente regolamento per le generiche sorgenti sonore.
2. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose esclude normalmente l'applicazione dei limiti differenziali di immissione.

Art. 9 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga per attività rumorosa deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della documentazione di previsione di impatto acustico redatto dal tecnico competente in materia. Deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele e deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

Art. 10 – Revoche

1. L'autorizzazione in deroga per attività rumorosa può essere revocata in ogni tempo qualora non vengano rispettate le relative prescrizioni modali inoltre è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

Art. 11 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente Sezione 1 si applicano unicamente alle seguenti attività:
 - a. cantieri edili, stradali, industriali e simili anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
 - b. lavori edili e simili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 12 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso (sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche).

Art. 13 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone in cui vi è presenza di persone è consentita con gli orari di seguito specificati:
 - a. nel periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle **8 alle 12** e dalle **13 alle 19**;
 - b. nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle **8 alle 12** e dalle **15 alle 19**.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o simili in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita dalle **8 alle 19** ad eccezione della fascia oraria di rispetto dalle **12 alle 13**.

Art. 14 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da non superare in nessun caso è:
 - a. in zona I: 65 dBA;
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA;
 - c. in zona VI: 75 dBA.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende misurato in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui vengono esercitate le attività rumorose.

2. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

Art. 15 – Lavori di breve durata

1. Per gli interventi edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per un massimo di **4 ore lavorative** (intesa come durata massima totale del cantiere), è ammesso l'uso delle stesse senza presentazione della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 16 esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 13.

Art. 16 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti di rumore previsti dal PCCA, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritenga di superare i limiti di cui al comma 1, pur mantenendosi al di sotto dei limiti indicati al precedente articolo 14, dovrà inviare relativa dichiarazione al SUAP (Sportello Unico attività Produttive) almeno **5 giorni** prima dell'inizio delle attività rumorose, mediante modello come riportato in **Allegato 2** al presente regolamento.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, potrà imporre particolari accorgimenti nell'attivazione di macchine rumorose e nell'esecuzione dei lavori rumorosi.
4. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che possano superare anche i livelli indicati all'articolo 14 e per tempi prolungati, il responsabile del cantiere dovrà inviare al SUAP (Sportello Unico attività Produttive) richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti previsti all'articolo 14, **almeno 30 giorni** prima dell'inizio delle attività rumorose. La richiesta, compilata con modello come riportato in **Allegato 2** al presente regolamento, dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta da tecnico competente secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08).
5. L'autorizzazione è concessa dal competente ufficio comunale se, **entro 10 giorni** dalla presentazione, lo stesso non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria. La non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.
6. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dal responsabile del cantiere ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza. È facoltà del Ufficio competente autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS).

Art. 17 – Emergenze

1. I soggetti che aprono attività cantieristica edile o stradale temporanee per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, fatta salva la normativa di settore, possono provvedervi anche in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento limitatamente al tempo necessario per l'intervento d'urgenza, facendo comunque in modo di adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare il disagio alla popolazione.

Sezione 2 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 18 – Definizioni

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone, che si protraggono per un periodo non superiore a **15 giorni** nell'arco di un anno solare, per singolo evento.
2. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche gli intrattenimenti tenuti presso esercizi di somministrazione ancorché in aree esterne a supporto dell'attività principale autorizzata, quali le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e che si svolgono, per ciascun esercizio, per un periodo massimo di **20 giorni** nell'arco di un anno solare. Si considerano infine manifestazioni rumorose a carattere temporaneo gli intrattenimenti tenuti all'aperto presso pertinenze private appositamente dedicate allo svolgimento di tali intrattenimenti, per un periodo massimo di **20 giorni** nell'arco di un anno solare.

Art. 19 - Localizzazione

1. In accordo a quanto previsto all'art. 4 comma 1 lettera "a" della L. 447/95, le manifestazioni di cui all'art. 18, comma 1 del presente regolamento dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate nell'**Allegato 1**.
2. Altre aree non esplicitamente indicate possono essere concesse a seguito di richiesta scritta e motivata.

Art. 20 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni negli orari dalle **9 alle 24** con obbligo di terminare tutte le altre attività rumorose incluse le fasi di allestimento e di dismissione.
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgano in aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore oltre i limiti stabiliti dal PCCA è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.

Art. 21 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose nei tempi indicati all'art.18, commi 1 e 2, è consentito nel rispetto dei limiti del PCCA. È consentita inoltre deroga ai limiti del PCCA purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal PCCA:
 - a. a. in zona I: 65 dBA;
 - b. b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA;
 - c. c. in zona VI: 75 dBA.
2. Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
3. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dBA all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione.
5. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi di pressione sonora, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99:
 - 102 dBA L_{ASmax} e
 - 95 dBA L_{Aeq}

riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
6. L'Ufficio comunale preposto alla vigilanza si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al comma 4 e di impartire prescrizioni modali per la moderazione della rumorosità della manifestazione.

Art. 22 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti, gli adempimenti e gli orari di cui ai precedenti artt. 20 e 21 non necessitano di titolo autorizzativo in deroga per attività rumorosa a condizione che la loro durata complessiva sia quella indicata all'articolo 18, commi 1 e 2. In questo caso per ciascuna manifestazione temporanea deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico attività Produttive) la relativa dichiarazione, anche cumulativa nel caso di più manifestazioni nell'arco dell'anno solare, mediante modello come riportato in **Allegato 2** al presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata almeno **5 giorni** prima dell'inizio della manifestazione (o dell'inizio della prima manifestazione nel caso di richiesta cumulativa).
2. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 21, o i termini temporali di cui all'art. 18, commi 1 e 2, o insediarsi in aree diverse da quelle indicate nell'**Allegato 1**, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa mediante il SUAP. In tal caso la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti indicati all'articolo 21, redatta secondo quanto indicato in **Allegato 3** al presente regolamento, deve essere presentata al SUAP perentoriamente almeno **30 giorni** prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta da tecnico competente abilitato in acustica secondo quanto previsto dal DDG ARPAV n. 3/08 vigente.

3. Le domande motivate di deroga di cui al precedenti comma 2 presentate oltre il termine indicato sono irricevibili. Fermo il rispetto del termine, le domande incomplete potranno essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili.
4. L'autorizzazione è concessa dal competente ufficio comunale se, **entro 10 giorni** dalla presentazione, lo stesso non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria. La non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.
5. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza. È facoltà del Ufficio competente autorizzare la deroga eventualmente dopo avere acquisito il parere dei Servizi preposti (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo).
6. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione Comunale anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa (comprese le rassegne cinematografiche o teatrali in genere di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale) sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.
7. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e/o istituzionali.
8. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99. (limite massimo di 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e di 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (L_{Aeq} ad 1m).
9. Nel caso di esposto, il Responsabile del servizio competente, previo autonomo accertamento, può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa.

TITOLO III - DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI**Art. 23 - Limiti del rumore all'interno della struttura**

1. Nelle sale da ballo, circoli privati, nei locali notturni o comunque assimilabili in cui sono prevalenti gli intrattenimenti e lo svago, nelle sale da gioco, in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti massimi di 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow ($L_{A_{Smax}}$) e di 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato conformemente al D.P.C.M. n. 215/99.

Art. 24 – Limiti acustici all'esterno della struttura e verso edifici contigui

1. Tutte le attività comprese nel presente titolo devono rispettare i limiti acustici di zona previsti dal PCCA. Non sono possibili deroghe se non per manifestazioni temporanee, disciplinate alla Sezione 2 del titolo precedente.

Art. 25 – Titolo abilitativo edilizio e/o comunicazioni di inizio attività

1. La richiesta di Titolo abilitativo edilizio e la comunicazione di inizio attività per la realizzazione delle strutture di cui alla presente sezione devono contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati contenuti nelle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08). Alla documentazione dovrà essere allegata la certificazione di collaudo relativa agli interventi previsti dalla DPIA e a quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.
2. Sono soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti ed i trasferimenti di sede dell'attività.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 26 – Macchine da giardinaggio

1. L'utilizzo di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere (taglia-erba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, soffiatori d'aria, decespugliatori, motoseghe ecc.) è consentito per tutto l'anno con i seguenti orari:
 - a. dal 1 Ottobre al 30 Aprile:
 - dalle **8 alle 12** e dalle **16 alle 19.30**;
 - b. dal 1 Maggio al 30 Settembre:
 - dalle **8 alle 12** e dalle **13 alle 19**.
2. Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
3. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 1 comma 4 per le attività agricole e forestali.
4. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 27 – Installazione e uso di condizionatori

1. L'installazione su parti esterne di edifici di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, impianti trattamento aria, fatte salve le normative vigenti in materia edilizia-urbanistica, di beni culturali e del paesaggio, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal PCCA, nonché il criterio differenziale dove applicabile. Essi devono essere installati secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni di qualsiasi natura.

Art. 28 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, fermo restando la normativa urbanistico - edilizia, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni e comunque con esclusione della fascia oraria dalle **22 alle 8**, con aggiunta della fascia oraria dalle **13 alle 16** limitatamente al periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre.

Art. 29 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità o vendita

1. La pubblicità con l'utilizzo di strumentazione fonica/sonora nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.
3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non recare disturbo.
4. All'esterno degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, agenzie pubbliche, sale da ballo, circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma imprenditoriale o professionale, è possibile tenere accesi gli impianti di diffusione/amplificazione sonora, dalle **10 alle 12** e dalle **16 alle 23**, anche se il rumore prodotto è all'interno dei limiti imposti dal PCCA. Nel periodo dal 1 giugno al 20 agosto il limite è prorogato **fino alle 24**.
5. Negli esercizi di cui al precedente comma 4 è vietata altresì la diffusione/amplificazione sonora all'esterno dei medesimi, che provenga da impianti installati internamente agli stessi, anche se il rumore prodotto è all'interno dei limiti imposti dal PCCA, dalle 23:30 alle 9.

Art. 30 – Impianti di autolavaggio

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio localizzati nelle zone residenziali o in prossimità delle stesse e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, è consentito:
 - a. nel periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle **8 alle 12** e dalle **13 alle 21**;
 - b. nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle **8 alle 12** e dalle **15 alle 21**.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano degli Interventi ed ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

Art. 31 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi

1. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste private, ecc.), previa la prevista autorizzazione dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, devono terminare entro le ore 24. Fa eccezione la notte dell'ultimo dell'anno, nella quale le manifestazioni pirotecniche possono protrarsi fino alle ore 1 del giorno successivo. È consigliato comunque preferire l'uso di fuochi d'artificio silenziosi.

Art. 32 – Centri estivi e assimilabili

1. Il rumore antropico all'interno delle aree scolastiche, palestre, edifici per spazi pubblici o altri luoghi destinati a centri estivi o attività assimilabili è sempre autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal PCCA, senza necessità di specifica concessione.
2. L'utilizzo di sistemi di amplificazione o diffusione elettroacustici in esterno è autorizzato in deroga ai limiti stabiliti dal PCCA, senza necessità di specifica concessione, se sono rispettati i seguenti orari:
 - a. feriale e prefestivo: dalle **8 alle 12** e dalle **15 alle 20**;
 - b. festivo: dalle **9 alle 12** e dalle **16 alle 20**.

Art. 33 – Cannoncini antistorno

1. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: dalle **7 alle 21** con cadenza di sparo ≥ 3 min;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine.

Art. 34 – Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

1. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - fascia oraria: **dalle 7 alle 21**, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 Maggio al 30 Settembre o comunque per un periodo non superiore a sei mesi all'anno.

Art. 35 – Attività di pubblica utilità

1. Il Comune, i gestori pubblici e privati, comunque denominati, che gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc.), nell'ambito dell'esercizio di tali attività, non sono soggetti al presente Regolamento, fatto salvo che le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli opportuni accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 36 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per tutti gli altri casi non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico sono:
 - a. dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle **8 alle 22**;
 - b. dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle **8 alle 13** e dalle **16 alle 22**.
2. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi rumorosi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, asciugatrici lavatrici, ventilatori, stampanti, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato, fermo restando quanto stabilito dal regolamento condominiale.

TITOLO V - DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME, SIRENE E CAMPANE**Art. 37 – Dispositivi sonori di allarme**

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 3 (tre) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b. congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso o giallo, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 38 – Sirene di stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene internamente all'area di proprietà è consentito, dalle 7 alle 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che gli stabilimenti non siano localizzati a distanza inferiore a 250 m dalle abitazioni. Le segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 39 – Campane

1. L'uso delle campane è consentito dalle **7 alle 23**. È consentita eccezione al precedente orario in occasione delle festività di Natale e di Pasqua. La durata dei suoni non deve superare i tre minuti primi (centottanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (es. matrimoni, funerali, ecc.). Sono esclusi i rintocchi delle ore, purché entro il minuto primo (sessanta secondi).

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO**Art. 40 – Attività di vigilanza**

1. L'attività di vigilanza è di competenza degli organi previsti dalla legge. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/99, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V..
L'ufficio del Comune preposto all'attività di vigilanza, ovvero l'ufficio di Polizia Locale, d'ufficio o su istanza degli interessati, richiede alla sezione provinciale di A.R.P.A.V. di accertare la natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto.
2. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.

Art. 41 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art. 42 – Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Nel caso in cui sia accertata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal PCCA e dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, o delle modalità stabilite con le autorizzazioni in deroga per le attività rumorose, il titolare dell'attività rumorosa è diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al competente Ufficio Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge o dei limiti autorizzati in deroga, entro il termine stabilito nel provvedimento adottato.
2. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 40 comprovino il mancato rispetto delle prescrizioni disposte nella deroga stessa, il competente Ufficio comunale potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione in deroga, ingiungendo il rispetto immediato dei valori limite previsti, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o prescrizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. È fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 43 – Sanzioni

1. Fatti salvi il Codice Civile ed il Codice Penale e fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia, in particolare l'art. 10 della L. n. 447/95 e l'art. 8 della L.R. n. 21/99, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni contenute dalla L. n. 689/81, in materia di illecito Amministrativo.
2. Per le strutture di cui al TITOLO III (discoteche, disco-pub, piano bar e simili) il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Art. 44 – Fondo Comunale

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 21/99 il 30 % delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 10 della L. 447/95, è destinato a costituire un fondo finalizzato all'aggiornamento del piano di classificazione acustica, del piano comunale di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi Regolamento od Ordinanza comunali in vigore che risultino in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.
2. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le altre normative comunali in materia di inquinamento acustico, ivi compreso il Regolamento di Polizia Urbana, prevalgono le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le attività rumorose in essere che non abbiano carattere temporaneo hanno 180 giorni di tempo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle sue disposizioni.

ALLEGATO 1 – ELENCO AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

In accordo a quanto riportato all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, che prevede che i Comuni indichino le aree comunali da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, le manifestazioni di cui all'art. 18, comma 1 del presente Regolamento dovranno essere ubicate nelle seguenti aree comunali appositamente destinate e riscontrabili nella Tavola 3 del P.C.C.A.:

Sono presenti più aree adibite a manifestazioni all'interno del territorio comunale:

1. Sagra paesana con fuochi d'artificio (Giardino/P.zza Municipio + Piazza delle Vittorie + Piazza IV Novembre);
2. Villaggio di Natale (Giardino/P.zza Municipio + Piazza IV Novembre);
3. Attività Sportiva (Impianti sportivi di via Don Luigi Sturzo);
4. Marcia della Pace (con partenza/ritrovo presso Giardino/P.zza Municipio + P.zza IV Novembre);
5. Gara ciclistica Bottecchia (Circuito: Piazza IV Novembre - P.zza Vittoria - Via Conciliazione - Via Gallina - Via 23 Giugno);
6. Lucciolata AVIS (Giardino/P.zza Municipio);
7. Cena sotto il Campanile (P.zza IV Novembre);
8. Commemorazioni varie guerra (P.zza IV Novembre + Battistero);
9. Carnevale (P.zza IV Novembre - Via 23 Giugno);
10. Softair (parco golenale);
11. Commemorazione Ragazzi del '99 (manifestazione che si svolge una volta ogni 5 anni: (P.zza IV Novembre - via Ragazzi '99 - Battistero).

ALLEGATO 2 – MODELLI PER DICHIARAZIONE O RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

DICHIARAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA – Cantieri edili, stradali e simili

Nel rispetto di limiti, orari, condizioni previste dal regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, in particolare art. 12, 13, 14

**Al Responsabile del servizio competente
Comune di Fossalta di Piave**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____ telefax _____
indirizzo mail _____

dichiara che:

l'attività del cantiere per _____

sito in _____
Committente _____
pratica edilizia n. _____
avrà inizio il _____
si prolungherà fino al _____

e verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti di rumore e di orario previsti dagli art. 12, 13 e 14 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Fossalta di Piave, in particolare:

Art. 12 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso (sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche).

Art. 13 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita tutti i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio e con gli orari di seguito specificati:
 - a. nel periodo dal 1 Ottobre al 30 Aprile: dalle **8 alle 12** e dalle **13 alle 19**;
 - b. nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre: dalle **8 alle 12** e dalle **15 alle 19**.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o simili in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita dalle **8 alle 19** ad eccezione della fascia oraria di rispetto dalle **12 alle 13**.

Art. 14 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da non superare in nessun caso è:
 - a. in zona I: 65 dBA
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA
 - c. in zona VI: 75 dBA

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Tale limite si intende misurato in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui vengono esercitate le attività rumorose.

2. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

L'attività consisterà in (descrivere le principali fasi operative): _____

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

Nome e modello	Anno omologazione	Potenza sonora dBA	Impiego giornaliero (ore)

Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica:

Si allegano:

- ☐ planimetria dell'area del cantiere con evidenziata la posizione delle sorgenti sonore e degli edifici esposti al rumore;
- ☐ schede tecniche delle attrezzature impiegate;
- ☐ fotocopia di un documento di identità.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Fossalta di Piave, li _____

Firma _____

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ telefax _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC _____

 ATTENZIONE!

Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla al Responsabile del servizio competente del Comune, **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.**

È possibile anche inviare la documentazione via PEC o via fax.

DICHIARAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA – Manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

Nel rispetto di limiti, orari, condizioni previste dal regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, in particolare art. 18, 19, 20 e 21

**Al Responsabile del servizio competente
Comune di Fossalta di Piave**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____ telefax _____
indirizzo mail _____

dichiara che:

la manifestazione _____

effettuata in via/piazza _____
nei giorni dal _____ al _____
dalle ore _____ alle ore _____

e verrà effettuata nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti di rumore e di orario previsti dagli art. 18, 20 e 21 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Fossalta di Piave, in particolare:

Art. 18 – Definizioni

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone, che si protraggono per un periodo non superiore a **15 giorni** nell'arco di un anno solare, per singolo evento.
2. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo anche gli intrattenimenti tenuti presso esercizi di somministrazione ancorché in aree esterne a supporto dell'attività principale autorizzata, quali le attività di pianobar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e che si svolgono, per ciascun esercizio, per un periodo massimo di **20 giorni** nell'arco di un anno solare.

Art. 20 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni negli orari dalle **9 alle 24** con obbligo di terminare tutte le altre attività rumorose incluse le fasi di allestimento e di dismissione.
2. Nel caso di manifestazioni che si svolgano in aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore oltre i limiti stabiliti dal PCA è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.

Art. 21 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione, è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal PCA:
 - a. in zona I: 65 dBA
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dBA
 - c. in zona VI: 75 dBA
2. Tali limiti, espressi come L_{Aeq} con tempo di misura 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
3. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dBA all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione.
5. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi di pressione sonora, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99:
 - 102 dBA L_{ASmax} e
 - 95 dBA L_{Aeq}riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
6. L'Ufficio comunale preposto alla vigilanza si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al comma 4 e di impartire prescrizioni modali per la moderazione della rumorosità della manifestazione.

La manifestazione consisterà in (descrivere le principali fasi operative): _____

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

Tipologia, marca e modello tipo strumento musicale	Potenza (W)	Potenza sonora (dBA)

Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica:

Si allegano:

- ☐ planimetria dell'area interessata e di influenza della manifestazione, con indicate le sorgenti sonore ed i recettori esposti. relazione tecnico descrittiva delle sorgenti sonore impiegate (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, schede tecniche, potenza sonora);
- ☐ descrizione degli accorgimenti tecnico-procedurali per limitare l'emissione sonora ed il disturbo;
- ☐ programma della manifestazione;
- ☐ fotocopia di documento di identità.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Fossalta di Piave, lì _____

Firma _____

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ telefax _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC _____



Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla al Responsabile del servizio competente del Comune, **ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.**

È possibile anche inviare la documentazione via PEC o via fax.

DICHIARAZIONE ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA – Cantieri edili, stradali e simili

In deroga ai limiti e/o agli orari previsti dal regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (art. 13 e 14) o per periodi prolungati

**Al Responsabile del servizio competente
Comune di Fossalta di Piave**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____ telefax _____
indirizzo mail _____

chiede autorizzazione in deroga

ai limiti e/o agli orari di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico

per l'attività del cantiere _____

sito in _____

Committente _____

pratica edilizia n. _____

Autorizzazione edilizia/DIA n. _____

Entità della deroga richiesta _____

A tal proposito dichiara

che l'attività avrà inizio il _____ e si prolungherà fino al _____
e consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative): _____

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

Nome e modello	Anno omologazione	Potenza sonora dBA	Impiego giornaliero (ore)

Il cantiere si trova in prossimità di:

- ☐ abitazione privata singola a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ gruppo di abitazioni private a metri _____ situate in classe acustica _____
- ☐ condominio/i a metri _____ situato/i in classe acustica _____
- ☐ scuola a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ ospedale/casa di cura a metri _____ situato/a in classe acustica _____
- ☐ casa di riposo a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità a metri _____ in area di classe acustica _____

in facciata ai quali si prevede il raggiungimento dei seguenti livelli sonori:

- abitazione/i: dBA _____
- scuola: dBA _____
- ospedale: dBA _____
- casa di riposo: dBA _____
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità: dBA _____

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta, verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative:

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente è possibile mettere in atto per ridurre l'immissione di rumore ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Fossalta di Piave.

Si allegano:

- ☐ documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08);
- ☐ planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai ricettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- ☐ copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
- ☐ copia di eventuali misure fonometriche;
- ☐ cronoprogramma delle lavorazioni;
- ☐ schede tecniche delle attrezzature impiegate;
- ☐ fotocopia di un documento di identità.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Fossalta di Piave, li _____

Firma _____

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ telefax _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC _____

ATTENZIONE!

Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla al Responsabile del servizio competente del Comune, **ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.**

È possibile anche inviare la documentazione via PEC o via fax.

DICHIARAZIONE ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA – Manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico

In deroga ai limiti e/o agli orari previsti dal regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (art. 18, 20, 21) o in aree non individuate nell'**Allegato 1**

**Al Responsabile del servizio competente
Comune di Fossalta di Piave**

Il/la sottoscritto/a _____
in qualità di _____
della ditta/associazione _____
cod. fiscale/partita IVA _____
sede legale _____
telefono _____ telefax _____
indirizzo mail _____

chiede autorizzazione in deroga

ai limiti e/o agli orari di cui agli articoli 18, 20 e 21 del regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico per la manifestazione _____

da effettuarsi in via/piazza _____

nel giorno _____

dalle ore _____ alle ore _____

Entità _____ della _____ deroga _____ richiesta _____

A tal proposito dichiara

che la manifestazione consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative): _____

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

Tipologia, marca e modello tipo strumento musicale	Quantità	Orario di attivazione	Potenza (W)	Potenza sonora (dBA)

L'area nella quale verrà effettuata la manifestazione ha una superficie di mq _____
si trova in prossimità di:

- ☐ abitazione privata singola a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ gruppo di abitazioni private a metri _____ situate in classe acustica _____
- ☐ condominio/i a metri _____ situato/i in classe acustica _____
- ☐ scuola a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ ospedale/casa di cura a metri _____ situato/a in classe acustica _____
- ☐ casa di riposo a metri _____ situata in classe acustica _____
- ☐ altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità a metri _____ in area di classe acustica _____

È prevista un'affluenza di _____ persone

Verranno realizzate le seguenti misure per minimizzare l'emissione acustica:

Si dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente è possibile mettere in atto per ridurre l'immissione di rumore ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Fossalta di Piave.

Si allegano:

- ☐ documentazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n. 3/08);
- ☐ planimetria indicante la posizione delle attrezzature/impianti/attività rumorose/di un eventuale palcoscenico rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- ☐ copia di eventuali misure fonometriche;
- ☐ cronoprogramma della manifestazione;
- ☐ schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati;
- ☐ fotocopia di un documento di identità.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

Fossalta di Piave, li _____

Firma _____

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____ telefax _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC _____

 ATTENZIONE!

Una volta compilata, fare una copia della presente DICHIARAZIONE; originale e copia dovranno essere presentate alla al Responsabile del servizio competente del Comune, **ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.**

È possibile anche inviare la documentazione via PEC o via fax.